



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 86

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di giovedì 26 settembre 2013

I N D I C E

Commissioni riunite

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 5)</i>	<i>Pag.</i> 5
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 5
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 10
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 15

2^a - Giustizia:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 17)</i>	» 45
---	------

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria</i>	» 46
---------------------------	------

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

<i>Comitato ristretto (Riunione n. 1)</i>	» 51
---	------

11^a - Lavoro:

<i>Plenaria</i>	» 52
---------------------------	------

12^a - Igiene e sanità:

<i>Plenaria</i>	» 54
---------------------------	------

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 26)</i>	» 57
---	------

14^a - Politiche dell'Unione europea:

<i>Plenaria</i>	» 58
---------------------------	------

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

<i>Plenaria</i>	62
---------------------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Vigilanza sull'anagrafe tributaria:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	64
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	66
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	68
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	69
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	70
<hr/>		
Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	73

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Giovedì 26 settembre 2013

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,20

*AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CONSOB SULLE RECENTI VICENDE DEL
GRUPPO TELECOM ITALIA*

Plenaria

3^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 9,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente MATTEOLI comunica che nel corso dell'audizione del Presidente della Consob, svolta oggi dinanzi agli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, delle Commissioni 8^a e

10^a riunite, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Prendono atto le Commissioni riunite.

CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE E DEGLI UFFICI DI PRESIDENZA INTEGRATI DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che le Commissioni riunite sono convocate oggi, giovedì 26 settembre 2013, alle ore 14,30, per le comunicazioni del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti sulle recenti vicende del Gruppo Telecom Italia.

Avverte altresì che sono convocati per domani, venerdì 27 settembre 2013, alle ore 9, gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari delle Commissioni riunite, per il seguito dell'audizione del Presidente esecutivo di Telecom Italia sulle prospettive del Gruppo Telecom.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

4^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione
MATTEOLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti sulle recenti vicende del Gruppo Telecom Italia

Il presidente MATTEOLI ringrazia il sottosegretario Giorgetti e, tramite lui, il ministro Saccomanni, per la disponibilità e la tempestività con la quale hanno accettato la richiesta di incontro delle Commissioni riunite, su una questione di grande rilevanza per il Paese quale la vicenda Telecom.

Il sottosegretario GIORGETTI illustra un documento, consegnato agli atti delle Commissioni riunite, e assicura che il Governo segue con particolare attenzione l'evoluzione della vicenda Telecom.

Si sofferma quindi sull'importanza dell'infrastruttura di rete, che riveste carattere strategico, e proprio per questo assicura che l'Esecutivo adotterà, in tempi rapidi, i decreti di attuazione della legge di tutela degli *asset* considerati strategici. Si sofferma, anche, sull'importanza di una adeguata tutela dei livelli occupazionali ed illustra, da ultimo, alcune ipotesi di modifica alla normativa sulle offerte pubbliche di acquisto (OPA).

Il presidente MATTEOLI (*PdL*) cede la parola ai senatori per interventi sulle comunicazioni del rappresentante del Governo.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*), Presidente della Commissione industria, ricorda alcuni importanti elementi emersi nel corso dell'audizione, svolta nella mattinata, del Presidente della Consob. In particolare fa presente che il Presidente della Consob ha sottolineato come, nella vicenda Telecom, i diritti di voto a favore di Telefonica saranno effettivi solo dal 1° gennaio 2014.

Ritiene, pertanto, anche alla luce degli elementi che stanno emergendo nel corso delle audizioni dinanzi alle Commissioni riunite, che il Governo e il Parlamento dovranno valutare attentamente l'eventuale aggiornamento della normativa in materia di offerte pubbliche di acquisto (OPA).

Il senatore CIOFFI (*M5S*) reputa incomprensibile che un azionista, pur non avendo la maggioranza del capitale, possa acquisire il controllo di un'impresa come Telecom. Concorda, quindi, sulla necessità di una modifica delle norme vigenti, pur ribadendo che l'aspetto importante non è la proprietà italiana o spagnola di Telecom, ma la proprietà delle infrastrutture, ossia della rete, che ha un valore strategico.

La senatrice FISSORE (*PD*) chiede alcune informazioni rispetto ad alcuni possibili interventi da parte della Cassa depositi e prestiti nel capitale di Telecom Italia. Richiama, infine, la necessità di procedere ad un rafforzamento delle infrastrutture di rete.

Il senatore RANUCCI (*PD*) sottolinea che il problema centrale è la rete, che ha un valore strategico: essendo tuttavia un *asset* di proprietà della Telecom, se si vuole incorporarla occorre pagarla adeguatamente. Ciò vale anche per un eventuale intervento di Cassa depositi e prestiti nell'operazione.

Chiede quindi quali siano le intenzioni del Governo e quali possano essere le conseguenze per i progetti di sviluppo della rete nel caso di acquisizione di Telecom da parte di Telefonica, e se, in caso di vendita delle consociate brasiliana e argentina, l'operazione potrebbe andare avanti ugualmente. Infine, chiede chiarimenti su come si intende affrontare la questione della normativa sulle OPA.

Il senatore DAVICO (*LN-Aut*) ritiene che il quadro della vicenda Telecom emerso dalle audizioni sia ormai del tutto chiaro e che i possibili interventi siano ugualmente delineati, per quanto concerne le norme sulle OPA e la salvaguardia della rete. Chiede quindi che il Governo e la maggioranza che lo sostiene indichino chiaramente come intendono procedere, auspicando che il Presidente del Consiglio dei ministri la prossima settimana riferisca non solo alla Camera dei deputati, ma anche al Senato.

Il presidente MATTEOLI (*PdL*), dopo aver sottolineato le notevoli differenze tra la vicenda Telecom e quella Alitalia, osserva che Telefonica è una società anch'essa pesantemente indebitata, per cui l'eventuale acquisizione di Telecom potrebbe creare una società ancora più debole.

Il potere politico deve intervenire con gli obiettivi essenziali di tutelare l'occupazione dei lavoratori di Telecom e di salvaguardare la rete, in quanto bene strategico. Si vedrà successivamente quali soluzioni legislative adottare.

Si dichiara quindi soddisfatto perché l'iniziativa delle Commissioni riunite, con lo svolgimento delle varie audizioni, ha chiarito definitivamente il quadro della situazione, che era già in parte emerso nell'indagine conoscitiva sullo scorporo della rete avviata dalla Commissione lavori pubblici, comunicazioni. Ribadisce che, come già emerso nel dibattito, la cessione di Telecom è solo avviata e non ancora conclusa: senza interferire nelle dinamiche di mercato, coloro che hanno una responsabilità politica hanno però il dovere di seguire e accompagnare questo processo per tutelare gli interessi del Paese.

Il sottosegretario GIORGETTI ringrazia il presidente Matteoli e il presidente Mucchetti, nonché i senatori intervenuti, per l'iniziativa e per l'alta qualità del dibattito. Sottolinea che il Governo è completamente disponibile ad avviare un confronto con il Parlamento sulla vicenda Tele-

com, purché ciò avvenga in tempi rapidi e conduca ad una soluzione efficace rispetto ad alcuni obiettivi fondamentali: tutelare un'azienda che è importante per il Paese e salvaguardare il valore strategico della rete. In ogni caso, l'operazione Telecom avviene nel rispetto delle leggi vigenti: il presidente della Consob, Vegas, ha chiarito bene tale concetto e le effettive possibilità di intervento normativo.

Il Governo è disponibile su questo fronte, ma sempre nei limiti di quanto consentito dalle normative comunitarie, per evitare di incorrere in possibili procedure d'infrazione. Ciò vale in primo luogo per un eventuale intervento di Cassa depositi e prestiti e per la revisione della normativa sulle OPA: il Governo sta lavorando sia su tale ipotesi, sia sulla possibilità di consentire alle società di modificare autonomamente i propri statuti per stabilire soglie minime per l'esercizio dell'OPA a tutela dei piccoli azionisti. Analogamente si sta lavorando per garantire la salvaguardia della rete, anche attraverso l'esercizio del «golden power».

Conclusivamente, auspica un confronto proficuo tra il Governo e il Parlamento anche con l'adozione da parte di quest'ultimo di eventuali atti di indirizzo, al fine di contribuire ad una soluzione condivisa della vicenda.

Il presidente MATTEOLI ringrazia il Sottosegretario per il suo intervento, comunicando che il documento da lui depositato sarà disponibile per la pubblica consultazione.

Dichiara infine conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 26 settembre 2013

Plenaria

48^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO

indi del Vice Presidente

MORRA

Interviene il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(356) FINOCCHIARO e ZANDA. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(396) DE PETRIS ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario*

(406) FRAVEZZI ed altri. – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(432) Stefano ESPOSITO ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(559) CALDEROLI. – *Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(661) Giovanni MAURO e Mario FERRARA. – *Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(674) DI GIORGI ed altri. – *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(685) FINOCCHIARO ed altri. – *Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(1017) ASTORRE e COLLINA. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

– e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Intervenendo per la replica agli interventi svolti in discussione generale, il ministro QUAGLIARIELLO ricorda le principali caratteristiche dei sistemi elettorali proporzionali e di quelli maggioritari, una distinzione non sempre coincidente con l'altra tra uninominali e plurinominali. Quei modelli, a loro volta, possono essere corretti in modo da rafforzare, a seconda dei casi, il principio della rappresentanza ovvero quello della governabilità.

Anche il sistema elettorale vigente, di natura proporzionale, prevede una correzione, cioè l'attribuzione di un premio di maggioranza. Tuttavia, si tratta di una alterazione senza un limite minimo di consensi, il che rappresenta un problema politico, oltre che – forse – costituzionale. Infatti, il premio di governabilità, concepito in una situazione di tendenziale bipolarismo, può risultare oggi, nei suoi effetti, eccessivo e intollerabile in un panorama politico in cui il consenso elettorale si distribuisce almeno su tre poli principali.

Si è aggiunto il problema che, in un assetto di persistente bicameralismo, la legge elettorale, anche perché condizionata da una certa interpretazione dell'articolo 57 della Costituzione che – come testimoniano le posizioni diversificate della dottrina – non è univoca, determina risultati diversi alla Camera dei deputati e al Senato.

Tra le principali incongruenze, politiche prima che costituzionali, egli rileva che una differenza dello 0,3 per cento nei consensi espressi per l'elezione della Camera dei deputati ha determinato l'assegnazione alla coalizione politica vincente di un numero di seggi triplo rispetto a quelli assegnati all'altra. Inoltre, alcune formazioni politiche che, partecipando alla coalizione vincente, hanno conseguito una quota del premio di maggioranza, successivamente si sono collocate all'opposizione e pertanto esprimono anche la Presidenza di organi di garanzia.

Ne discendono anche ricadute nei rapporti tra i poteri dello Stato: l'accordo di Governo, infatti, non si riflette nelle stesse proporzioni nell'ambito del Parlamento, con la conseguenza che gli accordi che intervengono in seno all'Esecutivo possono essere forzatamente imposti al potere legislativo o, al contrario, smentiti dalla dialettica dei Gruppi parlamentari.

Dunque, indipendentemente dall'eventuale censura costituzionale, la legge elettorale vigente non può essere utilizzata per la prossima elezione delle Camere, né è pensabile che la Corte costituzionale possa realizzare il

necessario intervento riformatore. Tali conclusioni, a suo avviso, sono state confermate dal dibattito, nel senso che l'inopinato mantenimento della legge elettorale vigente determina un blocco patologico del sistema politico e potrebbe essere interpretato come espediente per proseguire l'attuale esperienza governativa. Peraltro, la revisione della legge elettorale non si propone di definire una soluzione a regime, che potrà essere concepita solo dopo l'approvazione della riforma costituzionale, in particolare per la questione non risolta del bicameralismo. È necessario allora un approccio empirico e approssimativo, come suggerito anche nella discussione generale, dove i Gruppi parlamentari, pur partendo dalle rispettive proposte, hanno evidenziato soprattutto i punti di convergenza.

Tra questi, ricorda la necessità di fissare una soglia minima per l'attribuzione del premio di maggioranza, di ridurre al massimo le disomogeneità nella composizione politica della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e di consentire l'identificabilità degli eletti con un meccanismo alternativo a quello della lista bloccata e lunga. A quest'ultimo proposito, ricorda che alcuni sistemi elettorali consentono la scelta diretta su un novero di candidature compilato dai partiti; altri, invece, prevedono che la scelta dell'elettore si possa rivolgere a uno ovvero a pochi candidati. In tali casi l'elettore verifica le scelte compiute dai partiti e controlla gli eletti sia al momento della loro elezione sia successivamente. A suo avviso, pertanto, quello delle preferenze, che ha determinato in passato notevoli degenerazioni, non è l'unico metodo per assicurare un maggiore collegamento tra elettori ed eletti.

Un altro punto di convergenza evidenziato nel dibattito è l'esigenza di un riequilibrio nella rappresentanza di genere, con mezzi diversi a seconda del metodo di scelta dei candidati che sarà preferito.

Commentando un progetto di legge che sarebbe stato presentato alla Camera da deputati del Gruppo di Scelta Civica per l'Italia, che prevede un turno di ballottaggio tra le coalizioni maggiori quando nessuna di esse raggiunga la soglia fissata o la maggioranza assoluta dei voti validi espressi, ritiene che possa essere considerata solo nel quadro di un mutato assetto costituzionale, poiché altrimenti confliggerebbe con la composizione diversa del corpo elettorale attivo prevista dalla Costituzione per l'elezione delle due Camere.

Ritiene che la riflessione in corso in sede di revisione della legge elettorale dimostri che, a Costituzione invariata, non è possibile assicurare ma solo agevolare la governabilità, per cui quale che sia la soluzione preferita, in caso di nuove elezioni ci si potrebbe trovare di fronte alle stesse incongruenze. Pertanto, il Parlamento dovrebbe concentrarsi piuttosto sull'ipotesi di riforma dell'assetto istituzionale e della forma di governo, in modo che al cittadino si possa garantire la formazione di una maggioranza di governo e – cosa altrettanto importante – la formazione di una coalizione di opposizione.

Sulle dichiarazioni del Ministro si apre quindi un dibattito incidentale.

Il relatore BRUNO (*PdL*) conviene con le considerazioni svolte dal Ministro, tuttavia ritiene che il progetto di legge citato dal Ministro, partendo da presupposti errati presenti numerosi vizi di incompatibilità con la Costituzione.

D'accordo con l'altra relatrice, senatrice Lo Moro, preannuncia per la prossima settimana la presentazione di un nucleo di principi su cui la Commissione potrà discutere ai fini della elaborazione di un testo unificato.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) apprezza la chiarezza della replica del ministro Quagliariello, ma ritiene che le riserve sull'ipotesi di prevedere un secondo turno di ballottaggio non siano fondate, in quanto eventuali incoerenze con le disposizioni costituzionali possono essere risolti, per esempio con il ricorso a due schede elettorali, una per il Senato e una per la Camera dei deputati, per corrispondere alla disomogeneità del corpo elettorale.

A suo avviso, sebbene non vi siano garanzie assolute per favorire la governabilità – neppure con l'attribuzione del premio di maggioranza – il doppio turno avrebbe a tal fine maggiori possibilità di successo.

Il ministro QUAGLIARIELLO nota che la configurazione tripolare del panorama politico attuale con il doppio turno potrebbe indurre anche ad accordi poco trasparenti per escludere una delle formazioni.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) obietta che trattandosi di una competizione nazionale, il corpo elettorale assumerebbe verosimilmente comportamenti coerenti, conseguenti al modello elettorale adottato. D'altro canto, le stesse forze politiche o coalizioni adatterebbero i rispettivi comportamenti alle nuove regole elettorali.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) ritiene che le obiezioni sotto il profilo costituzionale rivolte alla proposta avanzata dalla sua parte politica siano facilmente risolvibili. In particolare, non appare decisivo l'argomento secondo il quale le coalizioni vincenti nei due rami del Parlamento potrebbero risultare disomogenee. Pertanto invita i relatori a tenere conto anche di quella proposta nel loro lavoro istruttorio.

Il relatore BRUNO (*PdL*) precisa che le osservazioni critiche da lui svolte riguardano specificamente il progetto di legge così come prospettato e non l'ipotesi in sé del doppio turno, che rappresenta invece un modello valido, ma soprattutto nell'ambito di un assetto costituzionale mutato.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) ritiene che si ponga eccessiva enfasi sulla questione della governabilità, con l'effetto di irrigidire il confronto e di trascurare la necessità di restituire all'elettore il potere di scegliere

i propri rappresentanti, anche attraverso procedure di selezione dei candidati, senza escludere l'eventualità della loro revoca.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) sottolinea il rilievo decisivo che assume il metodo con il quale gli elettori scelgono i membri del Parlamento, attraverso procedure che dovrebbero assicurare la qualità e l'onorabilità dei candidati. In tal modo, a suo avviso, si potrà anche contribuire a contrastare la progressiva disaffezione dei cittadini alla vita politica.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ricorda la situazione di emergenza, determinata dalla inapplicabilità della legge elettorale vigente in caso di scioglimento anticipato delle Camere; al punto che si rende necessaria una «clausola di salvaguardia», cioè l'urgenza di una revisione immediata che consenta il ritorno alle urne e una rilegittimazione del Parlamento.

Per quanto riguarda i metodi di scelta degli eletti da parte degli elettori, che rappresenta a suo avviso una questione critica, si tratta di consentire il controllo sull'operato dei partiti nella individuazione dei candidati. In proposito, ricorda le degenerazioni anche illegali determinate dal sistema delle preferenze, confermate nelle elezioni regionali e amministrative.

Il suo Gruppo ritiene preferibile ripristinare il modello elettorale pre-vigente (legge Mattarella), che oltre a favorire la governabilità anche in un contesto politico multipolare, restituisce agli elettori il potere di verificare sia in entrata sia in uscita il valore dei propri rappresentanti. L'introduzione del doppio turno, invece, potrebbe indebolire il principio di rappresentanza e indurre ad accordi o scambi poco trasparenti.

La senatrice DE MONTE (*PD*) conviene con il senatore Migliavacca sulla possibilità di risolvere le obiezioni di natura costituzionale rivolte dal Ministro all'ipotesi del doppio turno «comune» tra Camera e Senato e invita i relatori a tenere conto dell'esigenza largamente condivisa di favorire un riequilibrio nella rappresentanza di genere. Inoltre, richiama l'attenzione sull'effetto di frammentazione delle formazioni politiche che determina l'attribuzione dei seggi con il metodo d'Hondt. In proposito, avanza la proposta di acquisire attraverso una audizione il parere del professor Roberto D'Alimonte.

La seduta sospesa, alle ore 10,15, riprende alle ore 12,30.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) dichiara di condividere la richiesta della senatrice De Monte, per un'audizione di esperti, che dovrebbe comprendere, a suo avviso, anche il professor Antonio Agosta.

La PRESIDENTE si riserva di sottoporre la proposta all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari in una prossima riunione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

Plenaria

49^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione D'Alia e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis e per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 24 settembre.

La PRESIDENTE comunica che il senatore Mandelli ha aggiunto la propria firma all'emendamento 4.133 a prima firma Fazzone, mentre la senatrice Bonfrisco ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.23 a prima firma Giovanni Mauro. Comunica, inoltre, di aver riconsiderato l'improponibilità dell'emendamento 3.35, che pertanto è riammesso all'esame e, in riferimento agli articoli 3 e 4, dichiara improponibili i seguenti emendamenti: 3.200, 4.52, 4.53, 4.60 (testo 2), 4.61, 4.67 (testo 2), 4.79, 4.80, 4.90 (testo 2), 4.97, 4.98, 4.99, 4.104, 4.114, 4.123, 4.126, 4.128, 4.130, 4.132, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.8, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.12, 4.0.13 e 4.0.14.

Il relatore PAGLIARI (PD) fornisce alcune indicazioni integrative in merito ad alcuni degli emendamenti già considerati nella seduta notturna del 24 settembre: sugli emendamenti 1.8, 1.9 e 1.10 il suo parere è favorevole, purché siano riformulati aggiungendo alla fine le parole: «destinate esclusivamente all'attività ispettiva»; quanto agli emendamenti 2.33 e 2.34 il parere è favorevole con conseguente assorbimento del 2.33; in merito

all'emendamento 2.37, il parere è favorevole, nella parte in cui è assorbito dal 2.34; mentre è negativo per la parte compresa tra la parola «Esclusivamente» e la parola «Enti»; osserva quindi che gli emendamenti 2.45, 2.46 e 2.47 sarebbero assorbiti dal 2.40, che ha già ottenuto un parere favorevole. Precisa, in proposito, che il 2.40 reca le percentuali del 15 per cento per la prima fascia e del 10 per cento per la seconda fascia mentre gli emendamenti assorbiti recano le percentuali rispettive del 30 e del 20 per cento. Quanto all'emendamento 3.10, invita a una riformulazione con la seguente proposizione: «esame congiunto tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali».

La PRESIDENTE informa, quindi, che sono stati presentati i seguenti nuovi emendamenti ed emendamenti riformulati (pubblicati in allegato): 1.11 (testo 2), 2.42 (testo 2), 3.36 (testo 2), 3.200, 3.0.100, 3.0.200, 4.40 (testo 2), 4.48 (testo 2), 4.51 (testo 2), 4.60 (testo 2), 4.67 (testo 2), 4.90 (testo 2), 4.98 (testo 2), 4.1000, 4.1001, 4.500 (testo 2), 4.119 (testo 2), 4.0.100, 5.0.100, 5.100/5, 8.100, 8.0.100 (peraltro improponibile), 9.100, 10.18 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.103 (già 12.8), 11.103 (testo 2), 11.501 (testo corretto), nonché gli ordini del giorno G/1015/22/1 e G/1015/23/1.

In proposito indica per le ore 12 di lunedì 30 settembre il termine per i subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La PRESIDENTE, quindi, ricorda che alle 12 è scaduto il termine per i subemendamenti agli emendamenti presentati ieri dal relatore: tali proposte di modifica sono pubblicate in allegato.

Propone, infine, di proseguire l'esame lunedì 30 settembre, alle ore 10,30, eventualmente anche in sede informale per svolgere ancora una disamina preventiva degli emendamenti, prima delle votazioni in Commissione, che avranno luogo lo stesso giorno in seduta pomeridiana, da convocare per le ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1015

ordini del giorno

G/1015/22/1

Giovanni MAURO

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (A.S. 1015),

premesso che:

gli eventi sismici che hanno interessato la Regione siciliana e la Regione Molise nel 2002 hanno reso totalmente o parzialmente inagibili numerosi edifici pubblici, privati, di interesse storico-artistico, di culto, nonché strutture varie;

la situazione emergenziale incide gravemente sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali;

è tutt'ora in fase di completamento la ricostruzione dei territori interessati dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3253/2002 e 3254/2002 e che è necessario svolgere le attività di protezione civile di monitoraggio e di contrasto degli effetti rovinosi del sisma e della caduta di cenere vulcanica ad esse collegate,

tenuto conto che:

è necessario, altresì, valorizzare le competenze acquisite in ambito del rischio sismico dal personale assunto in base alle predette ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile per promuovere con urgenza la stabilizzazione del personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, presso gli enti presso i quali ha operato.

G/1015/23/1

Giovanni MAURO

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (A.S. 1015),

premesso che:

gli eventi sismici che hanno interessato la Regione siciliana nel 2002 hanno reso totalmente o parzialmente inagibili numerosi edifici pubblici, privati, di interesse storico-artistico, di culto, nonché strutture varie;

la situazione emergenziale incide gravemente sulle attività economiche e sulla regolarità dei servizi pubblici essenziali;

è tutt'ora in fase di completamento la ricostruzione dei territori interessati dall'OPCM 3254/2002 e che è necessario svolgere le attività di protezione civile di monitoraggio e di contrasto degli effetti della caduta di cenere vulcanica ad esse collegate,

tenuto conto che:

è necessario, altresì, valorizzare le competenze acquisite in ambito del rischio sismico dal personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile per promuovere con urgenza la stabilizzazione del personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, presso gli enti presso i quali ha operato.

emendamenti al testo del decreto-legge

Art. 1.

1.11 (testo 2)

MUSSINI, MORRA, BERTOROTTA, BULGARELLI, CATALFO, GAETTI, MANGILI, MOLINARI, ORELLANA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni.»

Art. 2.

2.42 (testo 2)

LANZILLOTTA, ICHINO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", senza incremento degli incarichi attualmente attribuibili a dirigenti non dei ruoli."

Art. 3.

3.200

PAGLIARI, *relatore*

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, aggiungere in fine le seguenti parole "e di fruizione della prestazione di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 28 giugno 2012, n. 92"».

3.36 (testo 2)

PIZZETTI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Anche al fine di favorire i processi di mobilità e di razionalizzazione nell'impiego del personale, al comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, dopo le parole: "servizi socio-assistenziali" sono inserite le seguenti: "socio-sanitari"».

3.0.100PAGLIARI, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni riguardanti gli Enti Locali)

1. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, i Comuni possono effettuare, previo avviso pubblico, apposite selezioni per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti comunali. La selezione è condotta sulla base della previa definizione da parte del Comune del profilo di dirigente richiesto, con riferimento allo specifico incarico e alle esigenze derivanti dalle linee programmatiche del Comune. In ogni caso i candidati devono possedere, oltre gli specifici requisiti relativi al profilo, la laurea magistrale e un'adeguata esperienza dirigenziale. La selezione è costituita da una commissione costituita da un esperto di nomina del comune e da due esperti designati dal rettore di un'università o dal presidente di altra istituzione scientifica indipendente dal comune.

2. Per gli anni 2014 e 2015 i Comuni, esclusivamente effettuando le selezioni di cui al comma 1, possono affidare incarichi a contratto a tempo determinato di dirigenti, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per un contingente aggiuntivo a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-*quater*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non superiore al 20 per cento delle dotazioni organiche della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e comunque corrispondente ad almeno una unità.

3. Gli affidamenti di incarichi di cui al comma 2 sono subordinati esclusivamente ai vincoli di spesa per gli Enti locali relativi al rispetto del patto di stabilità, alla previsione di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato, da ultimo dall'articolo 4-*ter*, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2010, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 aprile 2012, n. 44, nonché quella di cui all'articolo 1, comma 557 della legge 296 del 2006.».

3.0.200

PAGLIARI, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare uno o più piani di razionalizzazione delle funzioni o dei servizi affidati a società controllate dalle stesse, direttamente o indirettamente, o da loro enti strumentali, anche attraverso l'estinzione o l'alienazione delle partecipazioni ovvero la revisione dei contratti di affidamento. Detti piani indicano la spesa sostenuta in relazione agli affidamenti in essere e il complessivo obiettivo di risparmio strutturale da conseguire a regime, in termini fisici e finanziari, e sono corredati del parere dei competenti organi di controllo, espresso secondo i rispettivi ordinamenti. I piani devono altresì stabilire i termini e le modalità di riacquisizione delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione pubblica interessata, la determinazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi di personale a regime presso l'amministrazione stessa, ad essi correlati, nonché le modalità di copertura del medesimo fabbisogno organico. Le parole "1 luglio 2014" di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2014".

2. Nelle more dell'attuazione dei piani di cui al comma 1, si applicano i contratti di affidamento già in essere, i quali possono essere prorogati sino al passaggio delle funzioni e dei servizi in capo all'amministrazione precedente, anche in deroga ai termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito in legge 7 agosto 2012, n.135. L'amministrazione medesima impartisce indirizzi e direttive alle società interessate, fissando apposito termine, affinché le stesse procedano, preliminarmente all'adozione dei piani di cui al comma 1, all'attuazione delle misure di razionalizzazione degli organici esistenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 e seguenti, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101.

3. Sino al 31 dicembre 2015, al personale delle società di cui al comma 1, interessato dai piani di razionalizzazione, si applicano, ai fini della maturazione del requisito di pensionamento per limiti di età, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del

decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, resta ferma, per il medesimo personale, la disciplina vigente presso la società o ente di appartenenza.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, penultimo periodo, nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e fermo restando il divieto prescritto dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, le amministrazioni pubbliche procedenti possono coprire a tempo indeterminato le posizioni di lavoro afferenti agli organici propri delle funzioni e dei servizi oggetto di riacquisizione, quali determinati nei relativi piani e nell'ambito dei relativi obiettivi complessivi di risparmio, mediante procedure concorsuali riservate al personale delle società interessate, ove già impiegato nell'ambito delle funzioni e dei servizi medesimi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni. In relazione al conseguimento degli obiettivi di risparmio previsti nei piani di razionalizzazione, alle assunzioni di cui al presente comma non si applica quanto previsto dal suddetto articolo 76, comma 7, secondo periodo e seguenti.

5. Fermo restando il limite di incidenza della spesa di personale stabilito dall'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, 133, e successive modifiche e integrazioni, la spesa annuale corrispondente al fabbisogno organico di cui al comma 1, ultimo periodo, è esclusa, nell'anno in cui le assunzioni sono effettuate, dal computo dei limiti di spesa previsti dall'articolo unico, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni. Con decorrenza dalla successiva annualità, la spesa corrispondente a tali nuove assunzioni si cumula a quella calcolata, per la precedente annualità, ai sensi delle medesime disposizioni e concorre alla determinazione, a regime, del nuovo limite di spesa complessiva dell'amministrazione interessata.

6. Le amministrazioni pubbliche procedenti, in applicazione dei principi evincibili dal comma 6 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, possono riservare, nell'ambito delle procedure concorsuali pubbliche da bandire nel triennio successivo all'anno in cui il piano trova definitiva attuazione, una quota non superiore al 50 per cento dei posti da bandire al personale delle società o degli enti di cui al comma 1, il quale, anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti privo di occupazione. Il medesimo personale ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni.

7. Al personale delle società di cui al comma 1 che, ad esito dell'attuazione del piano di cui al comma stesso e anche dopo l'applicazione dei commi 2, 3 e 4, risulti eccedentario può accedere alle misure di ammortizzazione sociale in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

8. Ove il piano di dismissione di affidamenti di cui al comma 1 non comporti l'estinzione o l'alienazione della società, si procede, ad esito dell'attuazione dello stesso e secondo criteri predeterminati nell'ambito del piano medesimo, alla ridefinizione del contratto di servizio e alla contestuale riduzione delle risorse stanziata dalla società medesima ai fini della corresponsione, al proprio personale, dei trattamenti retributivi accessori, in relazione alla residua quota di organico impiegata sulle funzioni e sui servizi non fatti oggetto di riacquisizione da parte dell'amministrazione procedente.

9. Al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni che adottano i piani di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101. Al medesimo personale si applica, sino al 31 dicembre 2015, quanto prescritto dall'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133. Le amministrazioni di cui al primo periodo non possono avvalersi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modifiche e integrazioni.

10. Ai piani adottati ai sensi del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Art. 3-ter.

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare il contenimento della spesa, degli oneri a carico del bilancio consolidato e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, possono provvedere alla revisione dei contratti di servizio stipulati con le società e gli enti direttamente o indirettamente controllati, con conseguente riduzione degli oneri contrattuali a carico della pubblica amministrazione. In tale ipotesi le società e gli enti controllati procedono, entro i successivi 90 giorni, alle rinegoziazione dei contratti aziendali relativi al personale impiegato nell'attività contrattualmente affidata, finalizzata alla correlata riduzione degli istituti di salario accessorio e dei relativi costi.»

Art. 4.**4.500 (testo 2)**PAGLIARI, *relatore*

Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";

b) sostituire le parole: "all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008" con le seguenti: "alla verifica dell'assenza di graduatorie vigenti di concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, per ciascun soggetto interessato,".

4.40 (testo 2)

SPOSETTI

Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il periodo in cui il rapporto di lavoro ha avuto effettiva esecuzione ed ha determinato il diritto a trattenere la corrispondente retribuzione, il dipendente si considera in effettivo servizio ai fini della procedura di cui all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, da concludere entro i termini di cui al primo periodo.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 166, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: «entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge» e le parole: «con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «per il personale in effettivo servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, entro i termini di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,», e all'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, le parole: «siano in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «siano in effettivo servizio».

4.48 (testo 2)

Stefano ESPOSITO, RIZZOTTI, SUSTA, SCIBONA, DAVICO, DE PETRIS, BORIOLI, CHITI, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, ZANONI, BUEMI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2013, 2014 e 2015, le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558 della legge citata, dei soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse».

4.51 (testo 2)

ORRÙ

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ai fini di cui al comma 6, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione dati dell'Unione europea, il Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, indice, entro il termine di cui al medesimo comma 6, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, con corrispondente incremento della dotazione organica non oltre dodici unità e contestuale soppressione delle unità di cui all'articolo 156, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'ufficio a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esame, che, alla data di pubblicazione del bando abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze della stessa autorità».

4.60 (testo 2)

LEPRI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, PARENTE, SPILABOTTE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Entro il 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti, possono trasformare, previo consenso degli interessati e a parità di spesa, posti da tempo pieno a tempo parziale e procedere alla relativa copertura, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato con contratto di lavoro a tempo pieno vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali contratti di lavoro a tempo parziale, se su richiesta degli interessati, devono essere riconvertiti, entro il 31 dicembre 2017 e nel rispetto dei limiti assunzionali, a tempo pieno.».

4.67 (testo 2)

Giovanni MAURO

Al comma 8, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Resta ferma la possibilità da parte delle Regioni di individuare criteri in base ai quali l'Amministrazione può prevedere l'assunzione dei lavoratori utilizzati presso i propri uffici.».

4.90 (testo 2)

GASPARRI, FLORIS

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «ruolo sanitario» con le seguenti: «professionalità del Servizio Sanitario Nazionale».

4.98 (testo 2)

VACCARI, COLLINA

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. All'articolo 49 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 49 è sostituita dalla seguente: "Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16";

b) al comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

b-bis) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Ai dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza non si applicano le cause di incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 qualora le cariche di componente dell'organo di indirizzo dell'ente di diritto privato siano state conferite dall'amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione stessa.».

4.1000

PAGLIARI, *relatore*

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. All'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto in fine: "Possono derogare al termine di tre anni, sempre nel rispetto dei regimi di spesa previsti dalle norme, le amministrazioni locali interessate dalla riorganizzazione delle autonomie territoriali."».

4.119 (testo 2)

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 13, nell'ottica del potenziamento dei servizi pubblici per l'impiego ed al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale già impegnato a tempo determinato, la Provincia dell'Aquila, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalle vigenti normative, potrà procedere all'assunzione a tempo indeterminato degli idonei nelle graduatorie concorsuali a tempo indeterminato ancora vigenti dell'Ente, in servizio alla data del presente decreto in forza di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ed in possesso dei requisiti previsti dal precedente comma 6. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato, la Provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia.».

4.1001PAGLIARI, *relatore*

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 5-ter, apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: "l'assenza è giustificata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso è giustificato";

b) dopo le parole: "di attestazione" sono inserite le seguenti: ", anche in ordine all'orario,";

c) in fine, sono aggiunte le seguenti parole: " o da questi ultimi trasmessa mediante posta elettronica".».

4.0.100PAGLIARI, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di reclutamento e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: "3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili per ciascun anno, ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento di personale non dirigenziale, mediante concorso pubblico, ricorrendo, per ciascun anno, ad una soltanto delle seguenti modalità:

a) concorso pubblico con riserva di posti nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, per coloro che alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, con esclusione dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici;

b) concorso pubblico per titoli ed esami prevedendo criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro.”;

b) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: “3-ter. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti previste dalla normativa vigente non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Ove si renda necessaria, in relazione a tale limite, una riduzione dei posti da riservare, obbligatoriamente o facoltativamente, tale riduzione si attua in misura proporzionale in relazione a ciascuna categoria di aventi diritto a riserva obbligatoria, applicando i criteri di priorità previsti dall'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, ove rimangano altri posti disponibili da destinare a riserva facoltativa, tenendo conto delle riserve del comma 3-bis e dell'articolo 52 con eventuale riduzione in misura proporzionale.”;

c) il secondo periodo del comma 4 è sostituito dal seguente: “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione, nel rispetto dei vincoli e dei limiti alle assunzioni previste dalla normativa vigente, di un decreto direttoriale, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, verificata l'assenza di graduatorie vigenti, per le medesime amministrazioni, relative alle professionalità necessarie secondo un criterio di equivalenza. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 30 giugno di ogni anno, procede, per le amministrazioni di cui al secondo periodo del presente comma, al censimento delle graduatorie vigenti da rendere pubblico sul sito istituzionale. A parità di profili professionali, sono preferibilmente utilizzate le graduatorie più recenti. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 l'autorizzazione di cui al presente comma è concessa in sede di approvazione dei Piani triennali di attività e del piano di fabbisogno del personale e della consistenza dell'organico, di cui all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.”;

d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. Per le amministrazioni indicate al comma 4, con le modalità ivi previste, sono autorizzate le procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, tenendo conto dei vincoli finanziari fissati dalla normativa vigente, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 66, commi 9, 9-bis e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 9, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ivi comprese le assunzioni previste dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, sono autorizzate, per ciascun anno, secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, previa richiesta delle amministrazioni, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. Le autorizzazioni concesse ai sensi del presente comma sono inviate alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 10 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) l'articolo 12, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;

c) il comma 12 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

4. All'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole “, secondo le modalità di cui al comma 10,”.

5. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 2, le parole “di cui all'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” sono sostituite dalle seguenti “di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

6. I bandi dei concorsi per titoli ed esami di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dei concorsi per la qualifica dirigenziale di seconda fascia delle altre amministrazioni pubbliche possono prevedere una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti banditi, a favore di coloro che hanno svolto incarichi dirigenziali con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che bandisce il concorso per un periodo non inferiore a cinque anni. In ogni caso le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso e tra le categorie riservatarie prevale il diritto alla riserva a favore del personale di ruolo.

7. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007 la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo.

Conseguentemente l'articolo 4, comma 16, è abrogato.

Art. 5.

5.100/5

PAGLIARI, *relatore*

All'emendamento 5.100 apportare le seguenti modifiche:

«a) alla lettera c), capoverso 3-sexies sopprimere le seguenti parole: “- Ministro per la pubblica amministrazione”;

b) aggiungere, in fine la seguente lettera: e-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Ai fini della nomina dei Presidenti e dei componenti dell'Autorità nazionale anticorruzione, dell'Istituto nazionale di statistica e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale per le pubbliche amministrazioni i relativi schemi di decreto sono trasmessi alle Commissioni parlamentari le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere».».

5.100PAGLIARI, *relatore**Apportare le seguenti modificazioni:**a) sopprimere i commi 1, 2 e 3;**b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, la Commissione assume la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.).»;**c) dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. L'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'Autorità è organo collegiale composto dal Presidente e quattro componenti scelti tra esperti di elevata professionalità, anche estranei all'amministrazione con comprovate competenze in Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione, di management e misurazione della performance, nonché di gestione e valutazione del personale. Il Presidente e i componenti sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il Presidente è nominato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, i componenti sono nominati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione. Il Presidente e i componenti dell'Autorità non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi e cariche nei tre anni precedenti la nomina e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità. I componenti sono nominati per un periodo di sei anni e non possono essere confermati nella carica.".

5-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: "3-bis. Ai componenti e al personale dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il Presidente e i componenti, se dipendenti da pubblica amministrazione o magistrati in attività di servizio sono collocati fuori ruolo, se ne fanno richiesta, e il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza è reso indisponibile per tutta la durata del mandato; se professori universitari, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al Presidente e ai componenti compete una indennità di funzione fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3-ter. Il collegio nomina, su proposta del Presidente, un Segretario generale che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al Presidente. L'Autorità definisce con propri regolamenti le norme concernenti il proprio funzionamento.

3-quater. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità, fissato nel limite di trenta unità. Con proprio regolamento l'Autorità definisce l'ordinamento delle carriere e le modalità del reclutamento, le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio alla data dell'entrata in vigore del regolamento, il trattamento giuridico ed economico del personale, ripartisce l'organico tra il personale dei diversi livelli e quello delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3-quinquies. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici in posizione di comando, fuori ruolo o in aspettativa, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, in numero non superiore, complessivamente, a 20 unità. L'Autorità può altresì conferire incarichi di consulenza per specifiche attività. Ai consulenti può essere riconosciuta una indennità stabilita con provvedimento collegiale dell'Autorità.

3-sexies. Le spese di funzionamento dell'Autorità sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per la pubblica amministrazione, nel quale confluisce lo stanziamento di cui all'articolo 13, comma 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. All'Autorità è garantita autonomia nella gestione finanziaria. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

3-septies. L'Autorità può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività ispettiva e di accertamento, di personale della Guardia di Finanza, anche in posizione di comando e dell'Ispettorato della funzione pubblica. La modalità dell'avvalimento sono determinate a seguito di apposite convenzioni da stipularsi tra i ministri competenti e il Presidente dell'Autorità."»;

d) al comma 6, sostituire le parole: «I commi 1 e 4 dell'articolo» con le seguenti: «L'articolo»;

e) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono nominati il nuovo presidente e il nuovo componente dell'Autorità di cui al comma 1. In sede di prima applicazione, il nuovo Presidente e il nuovo componente, nonché quelli già in carica alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto restano in carica fino alla data del 31 dicembre 2016.».

5.0.100PAGLIARI, *relatore*

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di protezione civile)

1. A decorrere dall'anno 2013, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile - nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro - sono individuate le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo delle attività di protezione civile per le quali è riconosciuta una specifica indennità al personale impiegato, in ragione del particolare impegno e disagio lavorativo e limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette attività. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate la misura e le modalità per l'attribuzione della predetta indennità. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione della spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142."».

Art. 8.**8.100**PAGLIARI, *relatore*

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:*"e di euro 39.798.173" *con le seguenti:* "e di euro 40.826.681";

b) *al comma 5, sostituire le parole:* "e a euro 74.155.690 " *con le seguenti:* "e a euro 73.127.182".

8.0.100PAGLIARI, *relatore*

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni in materia di Croce Rossa Italiana)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “1° gennaio 2014”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti :”1° gennaio 2015;

b) le parole “31 dicembre 2015”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”;

c) le parole “31 dicembre 2013”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”, ” ad eccezione del primo periodo dell’articolo 6 comma 9. Nel secondo periodo dell’articolo 6, comma 9 sono soppresse le parole “predetti” ed “ove”;

d) le parole “1° gennaio 2016”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2017”;

2. Dopo l’articolo 1, è inserito il seguente:

“Art. 1-bis. “Trasformazione dei Comitati locali e provinciali”

I Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, ad eccezione dei Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano, assumono alla data del 1° gennaio 2014, la personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinati dalle norme del titolo II del libro I del codice civile e sono iscritti di diritto ai registri provinciali delle Associazioni di promozione sociale applicandosi ad essi per quanto non diversamente disposto dal presente decreto la legge 7 dicembre 2000, n. 383. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso i Comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, può esercitare il diritto di opzione tra l’assunzione da parte dei Comitati ovvero il passaggio in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 6, commi 3, 4, 5, 6,7,8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. I restanti rapporti proseguiranno fino alla naturale scadenza. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Dipartimento della funzione pubblica, saranno disciplinate le modalità organizzative e funzionali dell’Associazione Italiana della Croce Rossa anche con riferimento alla sua base associativa privatizzata.”

3. All’articolo 3, comma 3, dopo le parole: “anni 2010, 2011 e 2012” sono aggiunte le seguenti:“, 2013, 2014”; dopo le parole :“dell’avanzo accertato dell’amministrazione” sono aggiunte le seguenti:“sia del Comitato Centrale che del consolidato”; dopo le parole:“ sarà approvato

per il 2012,” sono aggiunte le seguenti : “, 2013 e 2014”; dopo le parole: “per le esigenze del bilancio di previsione 2013” sono aggiunte le seguenti: “e 2014”.

4. All’articolo 8, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: “Restano ferme per gli anni 2012, 2013” aggiungere la seguente: ”2014”; ultimo periodo, dopo le parole: ”si applicano alla C.R.I. per gli anni 2012, 2013” aggiungere la seguente: ”2014”.

Art. 9.

9.100

PAGLIARI, *relatore*

Al comma 2, lettera c), capoverso «I-bis», premettere le seguenti parole: «in ragione delle peculiari esigenze delle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero,», dopo le parole: «scolastico italiano» inserire le seguenti: «ad eccezione dell'insegnamento della lingua e letteratura italiana corrispondenti ai codici funzione 003, 020, 021 e 022» e dopo le parole: «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,» inserire le seguenti: «nel limite del 20 per cento del monte ore settimanale.

Art. 10.

10.18 (testo 2)

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2, sopprimere le lettere c) ed e).

Conseguentemente, al comma 3:

a) *dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni statali e regionali competenti, informazioni e dati sull'attuazione dei programmi operativi dei fondi a finalità strutturale dell'Unione europea, nonché sull'attuazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure di accelerazione degli interventi necessari ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;»;*

b) *sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione funzionale nell'ambito della normativa vigente, del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre*

1997, n. 430. Il predetto decreto dovrà prevedere le modalità necessarie ad assicurare che gli incarichi dei componenti abbiano una durata almeno fino al termine del ciclo di programmazione 2014-2020.».

Art. 11.

11.11 (testo 2)

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:

1. Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

2. Possono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), su base volontaria i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti diversi da quelli di cui al comma 1.

3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti di cui al comma 1, e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis.».

11.103 (già 12.8)

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Per il periodo di un mese successivamente all'avvio dell'operatività del SISTRI vigono le disposizioni di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e le relative previsioni sanzionatorie, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. È obbligatoria la presentazione della comunica-

zione annuale al catasto dei rifiuti, secondo le disposizioni dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, e sono applicate le relative sanzioni, con riferimento ai rifiuti prodotti o gestiti fino alla conclusione dell'anno di avvio dell'operatività del SISTRI con riferimento a tutte le categorie di soggetti obbligati.

3-ter. Le sanzioni relative al SISTRI e le modifiche agli articoli 188, 188-bis, commi 3 e 4, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, disposte dall'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 3-bis. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione delle predette disposizioni e delle relative sanzioni, al fine di assicurare il coordinamento della disciplina con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo. È abrogato l'articolo 16 comma 2 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205».

11.103 (testo 2)

CALEO, TOMASELLI, CANTINI, FORNARO, VACCARI, VATTUONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le sanzioni relative al SISTRI si applicano a decorrere dalla scadenza dei novanta giorni successivi alla data di avvio dell'operatività del sistema, fermi restando nelle more di detta scadenza gli obblighi di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e l'applicazione delle relative sanzioni. Con il decreto di cui al comma 4 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica ed integrazione della disciplina delle sanzioni relative al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo.».

11.501 testo corretto/1

ZELLER, BERGER, PALERMO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "registri di carico e scarico" sono inserite le seguenti: "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pe-

ricolosi che, per effetto del DM di cui al comma 8, sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al sistema di tracciabilità SISTRI";

b) al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c);

c) al comma 1-bis, sopprimere la lettera b);

d) al comma 1-ter, dopo le parole: "Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi", aggiungere le seguenti: ", nonché le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali di cui al comma 1, lettera a)";

e) al comma 1-quater, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) per gli enti e le imprese che effettuano le registrazioni attraverso le associazioni imprenditoriali o loro società di servizio entro 30 giorni dalla produzione o dallo scarico".

11.501 testo corretto/2

BISINELLA, ARRIGONI

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis, al comma 1-bis, aggiungere la seguente lettera:

"c) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8".

Conseguentemente, al comma 1-ter, dopo le parole: "produttori iniziali di rifiuti pericolosi" inserire le seguenti: "diversi da quelli di cui al comma 1-bis, lettera c)".

11.501 testo corretto/3

RAZZI

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis, al comma 1-quater, lettera c), sostituire le parole: "entro quarantotto ore" con le seguenti: "entro cinque giorni".

Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: "ventiquattro ore prima dell'avvio dell'operazione e entro quarantotto ore" con le seguenti: "cinque giorni".

11.501 testo corretto/4

BISINELLA, ARRIGONI

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis, al comma 1-quater, lettera c), sostituire le parole: "quarantotto ore" con le seguenti: "cinque giorni".

11.501 testo corretto/5

BISINELLA, ARRIGONI

All'emendamento 11.501 (testo corretto), al capoverso 12-bis, al comma 1-quater, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) per gli intermediari e i commercianti entro cinque giorni dall'avvio e dalla conclusione dell'operazione".

11.501 testo corretto/6

MARINELLO, D'ALÌ

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. I soggetti di cui al comma 2 che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi sono individuati dal Codice Ateco 49; quelli che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento sono individuati dai Codici Ateco 38 e 39. I rifiuti di cui al comma 1 sono i rifiuti speciali pericolosi."

11.501 testo corretto/10

PUPPATO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. I soggetti di cui al comma 2 che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi sono individuati dal Codice Ateco 49; quelli che effettuano operazioni di trattamento, recupero e smaltimento sono individuati dai Codici Ateco 38 e 39. I rifiuti di cui al comma 1 sono i rifiuti speciali pericolosi."

11.501 testo corretto/7

MARINELLO, D'ALÌ

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. Fermo restando quanto disposto all'articolo 260-bis, comma 9-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le violazioni di cui al comma 11 sono valutate con riferimento alla medesima unità locale."

11.501 testo corretto/11

PUPPATO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. Fermo restando quanto disposto all'articolo 260-bis, comma 9-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le violazioni di cui al comma 11 sono valutate con riferimento alla medesima unità locale."

11.501 testo corretto/8

MARINELLO, D'ALÌ

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 18, comma 4-bis."

11.501 testo corretto/12

PUPPATO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-quinquies. Fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, il tracciamento informatico

dei rifiuti pericolosi viene effettuato con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 18, comma 4-*bis*."

11.501 testo corretto/9

MARINELLO, D'ALÌ

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-*quinquies*. Gli enti e le imprese già iscritte al SISTRI per quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l'obbligo di adesione possono testarne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restituzione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 21, comma 1."

11.501 testo corretto/13

PUPPATO

All'emendamento 11.501 (testo corretto), dopo il comma 12-quater, aggiungere il seguente:

"12-*quinquies*. Gli enti e le imprese già iscritte al SISTRI per quali, ai sensi del comma 1, è venuto meno l'obbligo di adesione possono testarne il funzionamento, senza oneri e obblighi contributivi, con i dispositivi informatici a loro disposizione, fino al termine iniziale di operatività fissato al comma 3 per i produttori iniziali di rifiuti. Ove ritengano di non aderire volontariamente provvedono, entro lo stesso termine, alla restituzione dei dispositivi informatici con le procedure fissate dal Decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52, articolo 21, comma 1."

11.501 (testo corretto)PAGLIARI, *relatore*

Dopo il comma 12, inserire i seguenti:

«12-*bis*. All'articolo 190, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i commi 1 e 1-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

"1. Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:

a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere *c)* e *d)*, del comma 3, dell'articolo 184, e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera *g)*, comma 3, dell'articolo 184;

b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori;

c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti.

1-*bis*. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:

a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità di rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 1, lettera *a)*, dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;

b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali di cui al comma 1, lettera *a)*.

1-*ter*. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera *a)*;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del "circuito organizzato di raccolta" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *pp)*.

1-*quater*. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte IV. Le annotazioni devono essere effettuate:

a) per gli enti e le imprese produttori iniziali entro dieci giorni dalla produzione e dallo scarico;

b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo entro 10 giorni dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività;

c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento entro quarantotto ore dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;

d) per gli intermediari e i commercianti almeno ventiquattro ore prima dell'avvio dell'operazione e entro quarantotto ore dalla conclusione dell'operazione".»

«12-ter. All'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 3, le parole: « I soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: « I produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1, lettera a), ».

«12-quater. All'articolo 193, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il primo periodo del comma 1, dalle parole: "Per gli enti e le imprese" fino alle parole: "devono risultare almeno i seguenti dati:" sono sostituite dalle seguenti: "Gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati e non aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a) devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:".»

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 26 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 17

Presidenza del Presidente
PALMA

Orario: dalle ore 11,50 alle ore 12,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

BILANCIO (5^a)

Giovedì 26 settembre 2013

Plenaria

78^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Giorgetti e per l'istruzione, l'università e la ricerca Galletti.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (n. 22)

(Parere al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, ai sensi dei decreti legislativi 27 gennaio 2012, n. 18, articolo 2, e 27 gennaio 2013, n. 18, articolo 7, comma 1)

Schema di decreto ministeriale recante classificazione della spesa delle università per missioni e programmi (n. 23)

(Parere al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, ai sensi dei decreti legislativi 27 gennaio 2012, n. 18, articolo 4, comma 4, e 27 gennaio 2013, n. 18, articolo 7, comma 1)

(Seguito dell'esame congiunto e disgiunzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE, stante l'assenza di ulteriori interventi in discussione generale congiunta, avverte che l'esame dei due provvedimenti procederà separatamente, per permettere la votazione di due distinti pareri.

La Commissione prende atto.

Schema di decreto ministeriale recante principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università (n. 22)

(Parere al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, ai sensi dei decreti legislativi 27 gennaio 2012, n. 18, articolo 2, e 27 gennaio 2013, n. 18, articolo 7, comma 1. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone l'approvazione di un parere non ostativo con osservazione (allegato al resoconto di seduta), in cui si fa presente la necessità di garantire, in sede attuativa del provvedimento, il proseguimento del processo di armonizzazione dei bilanci pubblici, predisponendo, altresì, gli adeguati strumenti di raccordo tra i documenti contabili delle università e quelli delle altre amministrazioni pubbliche.

Il sottosegretario GALLETTI si esprime in senso conforme al relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene approvata.

Schema di decreto ministeriale recante classificazione della spesa delle università per missioni e programmi (n. 23)

(Parere al Ministro dell'istruzione, università e ricerca, ai sensi dei decreti legislativi 27 gennaio 2012, n. 18, articolo 4, comma 4, e 27 gennaio 2013, n. 18, articolo 7, comma 1. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) propone di esprimere un parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

Con l'avviso conforme del sottosegretario GALLETTI, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo.

Schema di decreto ministeriale relativo ai compensi per gli amministratori con deleghe delle società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze (n. 27)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo, ai sensi del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 23-bis, comma 1. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice ZANONI (*PD*) rileva la corretta impostazione del provvedimento, che individua tre parametri – il valore della produzione, gli investimenti e il numero dei dipendenti – da utilizzare per la collocazione delle società non quotate, controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in tre diverse fasce, ai fini della fissazione del limite retributivo massimo dei vertici societari.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) si sofferma sull'articolo 2, comma 3, che consente la riclassificazione in seconda fascia delle società

di terza fascia che presentino un patrimonio netto superiore a 100 milioni di euro: al riguardo, ritiene opportuno che, in sede attuativa, si faccia riferimento al patrimonio effettivamente risultante dai documenti contabili al momento della presentazione dello schema di decreto, onde prevenire artificiose rivalutazioni dell'asse patrimoniale.

La relatrice ZANONI (PD), nel condividere tale rilievo, propone, pertanto, l'approvazione di un parere favorevole con una osservazione (allegato al resoconto di seduta), onde recepire il suggerimento della senatrice Lanzillotta.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere viene approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(1015) Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Rinvio del seguito dell'esame del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE rappresenta l'opportunità di rinviare alla prossima settimana l'esame del provvedimento in titolo, per definire con precisione i criteri ispiratori della proposta di parere sul testo che dovrà essere votata dalla Commissione.

La senatrice LANZILLOTTA (SCpI) reputa in ogni caso opportuno coordinare i tempi di esame del testo e degli emendamenti da parte di questa Commissione con l'iter della Commissione affari costituzionali, che sta nel frattempo procedendo alla votazione delle proposte emendative.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 22**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

– il Governo, in sede attuativa, tenga conto della necessità di garantire il proseguimento del processo di armonizzazione dei bilanci pubblici, predisponendo, altresì, gli adeguati strumenti di raccordo tra i documenti contabili delle università e quelli degli altri livelli della Pubblica amministrazione.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 27**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

– in sede di attuazione dell'articolo 2, comma 3, venga assunto come parametro, per l'eventuale riclassificazione nella fascia 2, il valore degli *asset* patrimoniali quale risultante dai documenti contabili alla data del 24 luglio 2013.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 26 settembre 2013

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 137 e connessi

Riunione n. 1

Relatore: RUVOLO (PdL)

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

(137) PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni per il riordino del sistema degli enti e degli organismi pubblici vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle società strumentali

(139) PIGNEDOLI ed altri. – Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per la modernizzazione dei servizi all'agricoltura

(990) STEFANO. – Disposizioni per la riforma dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

(Esame di una proposta di testo unificato e rinvio)

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 26 settembre 2013

Plenaria**27^a Seduta***Presidenza della Vice Presidente*
PARENTE

Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Jole Santelli.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

La sottosegretaria SANTELLI, premesso che la questione che l'interrogazione n. 3-00296 ha ad oggetto coinvolge, per la sua complessità, ambiti di operatività anche di altre amministrazioni, e innanzitutto del Ministero dello sviluppo economico, sottolinea che la società Officine Meccaniche (OM) Carrelli Elevatori SpA, a fronte della politica di riorganizzazione e razionalizzazione operata dal gruppo KION, si è trovata costretta a procedere alla definitiva cessazione della produzione presso lo stabilimento di Modugno, denunciando un esubero pari a 273 unità lavorative. In tale contesto, il 4 luglio 2012 presso la competente Direzione Generale del Ministero si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, all'esito del quale è stato sottoscritto un accordo che ha previsto il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per cassazione totale di attività, per la durata di 24 mesi, con decorrenza 1° luglio 2012. Nell'ambito di tale accordo è stato approvato un piano di gestione degli esuberi che ha previsto – quale requisito indispensabile per l'accesso al secondo anno di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) – la gestione positiva, entro i primi 12 mesi, di almeno il 30 per cento del personale dichiarato in esubero. Peraltro, all'approssimarsi della scadenza del primo di CIGS, la società ha

reso noto di aver incontrato difficoltà nella gestione delle 82 unità lavorative in esubero e di essere riuscita a gestire positivamente circa 50 lavoratori, chiedendo pertanto un incontro presso il Ministero del lavoro allo scopo di analizzare la situazione e di verificare le condizioni per poter proseguire nell'attuazione del piano sociale. All'incontro, che si è svolto lo scorso 20 giugno presso la competente Direzione Generale del Ministero del lavoro, hanno preso parte anche i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e della regione Puglia. Nel corso di esso la società si è impegnata a richiedere l'autorizzazione per il secondo anno di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in favore del personale in esubero, in considerazione del concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. Con decreto del 9 agosto 2013, la Direzione Generale per le politiche attive e passive del Ministero del lavoro ha dunque provveduto ad autorizzare la concessione del trattamento di CIGS per il secondo anno (dal 1° luglio 2013 al 30 giugno 2014) per un totale di 223 unità lavorative.

Riguardo alle prospettive produttive della società, il Ministero dello sviluppo economico – espressamente interpellato sulla questione – ha reso noto di essersi attivato insieme alla regione Puglia al fine di individuare possibili soluzioni volte a scongiurare la chiusura dello stabilimento di Modugno, valutando in tal senso anche la possibilità di riconvertire la produzione. In particolare, con specifico riferimento alla mancata attuazione dell'accordo sottoscritto con la società *Frazer Nash* – impresa inglese specializzata nella produzione di taxi ibridi – tale Ministero, preso atto dell'indisponibilità da parte della medesima a mantenere gli impegni presi, ha assicurato il proprio impegno, unitamente a quello della regione Puglia, per l'individuazione di nuovi soggetti in grado di rilevare lo stabilimento.

La Sottosegretaria fa infine presente che la proposta avanzata dai lavoratori di costituire una cooperativa al fine di rilevare gli assetti societari può senz'altro essere raccolta con favore dal Governo, ma dev'essere necessariamente valutata con gli attuali titolari dell'impresa, in quanto il suo eventuale accoglimento andrebbe ad incidere in modo determinante sugli assetti proprietari.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) esprime soddisfazione per il contenuto della risposta al suo atto di sindacato ispettivo, giudicando rassicurante in particolare il tempestivo intervento per la concessione del secondo anno di CIGS ai lavoratori dello stabilimento di Modugno. Al fine di scongiurare il rischio che l'azienda si trovi a dover concludere la propria attività, chiede al Governo di destinare ogni impegno ai fini della riconversione della produzione, nell'opinione che la possibilità di ricorso a cooperative di lavoratori possa altresì rappresentare un utile strumento ai fini della garanzia della continuità produttiva aziendale.

La seduta termina alle ore 9,25.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 26 settembre 2013

Plenaria

45^a Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIZZOTTI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Assobiomedica l'ingegner Stefano Rimondi, presidente, la dottoressa Fernanda Gellona, direttore generale e la dottoressa Angela Deni, Area relazioni istituzionali.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed equità: audizione di rappresentanti di Assobiomedica

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 25 luglio scorso.

La PRESIDENTE, dopo aver rivolto un indirizzo di saluto agli ospiti, introduce i temi dell'audizione all'ordine del giorno.

L'ingegner RIMONDI, presidente di Assobiomedica, fornisce in primo luogo elementi di conoscenza relativi alla spesa sanitaria sostenuta dall'Italia, sottolineando come, anche in un'ottica comparatistica con gli altri paesi europei, il sistema italiano appaia tra i più virtuosi, sia in riferimento all'incidenza percentuale sul prodotto interno lordo sia con riguardo alle dinamiche di crescita.

Esprime preoccupazione per l'impatto sul Servizio sanitario nazionale delle politiche di rigore adottate nel corso degli ultimi anni, ponendo in rilievo che la nota di aggiornamento del DEF, da ultimo, prefigura obiettivi di risparmio non compatibili con il mantenimento di una adeguata offerta sanitaria.

Quanto al settore specifico dei dispositivi medici, evidenzia i pregiudizi derivanti dalle misure in tema di *spending review* e dalle problematiche legate ai tempi di pagamento delle forniture. Le manovre finanziarie hanno determinato una sensibile riduzione del mercato, che ha creato non solo problemi alle imprese del settore, ma anche una diminuzione degli investimenti in tecnologie mediche, col rischio di una riduzione delle prestazioni e di un complessivo abbassamento della qualità del Servizio sanitario nazionale. I ritardi dei pagamenti hanno prodotto danni, anche in relazione al fenomeno del *credit crunch*, sebbene i recenti interventi legislativi in materia abbiano iniziato a sortire, in maniera graduale e disomogenea, gli effetti auspicati. Per ciò che concerne l'attuazione della normativa comunitaria relativa alla tempestiva soddisfazione dei nuovi debiti sanitari, risulta che solo il 28 per cento degli enti osserva il prescritto termine di sessanta giorni per l'adempimento.

Si sofferma, quindi, sulle criticità discendenti dal ricorso sempre più massiccio alle procedure di acquisto centralizzate, che determinano in alcuni casi un abbassamento qualitativo dei beni acquisiti e, comunque, una contrazione del mercato e la creazione di situazioni oligopolistiche.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), ringraziato l'auditore per l'ampia relazione, domanda se i ritardi nei pagamenti possano indurre le aziende a reperire forme di finanziamento di tipo improprio. Chiede inoltre ulteriori delucidazioni circa i possibili effetti pregiudizievoli del ricorso a modalità d'acquisto centralizzate, con particolare riguardo al rischio che le valutazioni di ordine economico-finanziario risultino prevalenti su quelle relative agli aspetti qualitativi.

La senatrice MATTESINI (*PD*), considerato che occorre riorganizzare la sanità rivedendo il rapporto tra cure ospedaliere e medicina territoriale, domanda di sapere se i tagli alla spesa del settore possano incidere sulla realizzazione di tale processo riorganizzativo.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), nell'associarsi ai ringraziamenti per la relazione, auspica possano essere ulteriormente approfonditi i temi legati alla disomogeneità nella applicazione della normativa per la velocizzazione dei pagamenti e nell'attuazione delle misure in tema di *spending re-*

view. Domanda, inoltre, quali ulteriori interventi di razionalizzazione possano, ad avviso di Assobiomedica, essere realizzati.

L'ingegner RIMONDI fa presente che il rischio di ricorso a forme di finanziamento improprie, che espongono le aziende anche all'usura, sussiste soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno, tra le quali cita il caso della Calabria. Quanto alla centralizzazione degli acquisti, essa può in alcune circostanze causare una diminuzione dei livelli qualitativi, ma i rischi a suo avviso più gravi sono quelli legati alla standardizzazione e alla massificazione delle acquisizioni, che determinano una riduzione dello spettro di offerta sanitaria all'utenza e un freno all'innovazione e alla ricerca nel settore. In relazione all'auspicato processo di deospedalizzazione, ritiene che tale forma di riorganizzazione possa essere adeguatamente supportata a livello tecnologico dalle aziende, ma solo nel quadro di un chiaro progetto di sistema, che potrebbe avere dei sostanziali riflessi anche di tipo finanziario. Riguardo alla possibile introduzione di ulteriori misure di razionalizzazione della spesa, esprime l'avviso che possono esservi dei margini per ulteriori interventi, che tuttavia dovrebbero evitare di risolversi in tagli indiscriminati, ma piuttosto concentrarsi sulla eliminazione di sprechi e inapproprietezze. Saggiunge che la comparazione tra i prezzi d'acquisto dei beni va effettuata in maniera accorta, tenendo in considerazione tutti i fattori rilevanti, pena l'ottenere risultati fuorvianti.

La dottoressa GELLONA, direttore generale di Assobiomedica, si sofferma sulle differenziazioni nell'attuazione delle normative in tema di velocizzazione dei tempi di pagamento e di *spending review*. In ordine al primo aspetto, sottolinea che si riscontrano talora scostamenti non solo tra regioni, ma anche tra singole aziende sanitarie della stessa regione, a riprova del fatto che i ritardi dipendono spesso da problematiche di tipo organizzativo e gestionale. A tale riguardo, riferisce le difficoltà incontrate dalla regione Campania nel garantire la certificazione dei crediti sanitari, che stanno mettendo in crisi l'attuazione di un protocollo di intesa che pure aveva inizialmente dato buoni frutti. Saggiunge, inoltre, che in alcune regioni i tempi di pagamento non sono migliorati neppure a seguito dei recenti interventi normativi a ciò dedicati. Per ciò che concerne l'applicazione della normativa in tema di contenimento della spesa, pone in rilievo le interpretazioni discutibili adottate da alcune regioni, che invece di ridurre i volumi degli acquisti pretendono dai fornitori sconti o dilazioni di pagamento.

La PRESIDENTE, ringraziati i rappresentanti di Assobiomedica per la collaborazione, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 26 settembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 26

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15,15

AUDIZIONE INFORMALE DELL'ASSESSORE POLITICHE DEL TERRITORIO, MOBILITÀ, RIFIUTI DELLA REGIONE LAZIO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA CITTÀ DI ROMA

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 26 settembre 2013

Plenaria**19^a Seduta***Presidenza del Vice Presidente*
D'ANNA*La seduta inizia alle ore 12.**IN SEDE CONSULTIVA***(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo**(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Illustra il provvedimento in titolo il senatore Giovanni MAURO (*PdL*), il quale spiega che esso reca numerose misure di semplificazione che proseguono nell'azione legislativa volta al progressivo alleggerimento della burocrazia e degli oneri amministrativi e informativi che gravano sui cittadini e le imprese. L'intervento normativo è, quindi, diretto all'ammmodernamento del «Sistema Paese» e al rilancio dell'economia, nonché a rendere più efficiente l'azione amministrativa e a consentire ulteriori risparmi per i conti pubblici.

Inoltre, in tema di semplificazione amministrativa per le piccole e medie imprese, la Commissione europea ha pubblicato, il 18 giugno 2013, una comunicazione (COM(2013) 446) in cui presenta gli esiti di una procedura di consultazione con il mondo imprenditoriale, volta ad identificare le norme e i settori normativi dell'Unione che sono sentiti come maggiormente onerosi per la vita delle imprese. Dagli studi della Commissione europea, risulta che il 65 per cento dell'occupazione del settore privato in Europa è assicurato da 20,7 milioni di piccole e medie imprese, e che gli oneri normativi rappresentano uno dei maggiori ostacoli allo *start-up* e alla crescita delle PMI.

Con particolare riferimento all'Italia, nell'ambito delle procedure del Semestre europeo, il Consiglio UE ha deliberato, il 9 luglio 2013, una raccomandazione in cui invita, tra l'altro, a: «dare tempestivamente attua-

zione alle riforme in atto [...]; potenziare l'efficienza della pubblica amministrazione e migliorare il coordinamento fra i livelli amministrativi; semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello di contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie; potenziare il quadro giuridico relativo alla repressione della corruzione, anche rivedendo la disciplina dei termini di prescrizione; adottare misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi UE nelle regioni del Mezzogiorno in vista del periodo di programmazione 2014- 2020».

Il relatore, inoltre, ricorda che, già nell'ambito della raccomandazione del 2012, il Consiglio UE aveva indicato all'Italia di «semplificare ulteriormente il quadro normativo per le imprese e rafforzare la capacità amministrativa».

Secondo i dati relativi al 2011, forniti dalla Banca Mondiale e ripresi dalla Commissione europea, risulta che l'Italia si colloca al terz'ultimo posto, prima di Romania e Bulgaria, nella graduatoria dell'efficacia della pubblica amministrazione. Con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, secondo dati della Commissione europea relativi al 2012, l'Italia è al quarto posto in quanto ai tempi necessari per avviare un'impresa, ma all'ultimo posto per quanto riguarda i relativi costi (2100 euro, contro una media europea di 340 euro).

Per quanto riguarda le norme di semplificazione per i cittadini, il disegno di legge prevede il rilascio, a richiesta dell'interessato, dei titoli di studio in lingua inglese, in maniera tale da poterli utilizzare all'estero senza necessità di costose traduzioni asseverate, nonché semplificazioni negli adempimenti relativi al cambio di residenza e al pagamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Viene abrogato l'obbligo di comunicare al PRA le perdite di possesso per furto ed i cambi di residenza, che verranno acquisiti d'ufficio, e ogni variazione riguardante la proprietà del veicolo verrà immediatamente e gratuitamente comunicata dal PRA all'interessato con e-mail o sms. Sono previste, quindi, norme per assicurare l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni per consentire lo scambio dei dati contenuti nelle diverse banche-dati.

Per quanto riguarda le imprese, il disegno di legge introduce la figura di un «*tutor*» per le imprese che le segua passo per passo sulle normative applicabili e sugli adempimenti necessari per l'esercizio dell'attività produttiva, sulla base delle migliori prassi amministrative.

Norme specifiche di semplificazione sono previste: in materia di malattia nel lavoro; nell'ambito della gestione dei beni culturali, con la facilitazione del «*fund raising*» locale; in materia di permessi di costruzione edilizia; nell'ambito degli appalti, con lo sviluppo del partenariato pubblico-privato. In materia di *privacy*, al pari di quanto avviene in altri Paesi dell'Unione europea, viene stabilito che qualsiasi imprenditore, anche individuale, è considerato come persona giuridica e quindi escluso dal trattamento dei dati personali. Sono previste norme di semplificazione nei

procedimenti a tutela dell'ambiente e specifiche norme per gli imprenditori agricoli. Sono, inoltre, previste norme dirette a semplificare il rapporto tra il fisco e i contribuenti attraverso un uso più diffuso degli strumenti informatici ed evitando duplicazioni di documentazione, nonché altre norme di semplificazione, contenimento della spesa e valorizzazione delle proprietà dello Stato

Conclude, rilevando come i suesposti contenuti del disegno di legge non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

Conseguentemente, il relatore dà lettura di uno schema di parere favorevole per la Commissione di merito, che nelle premesse riassume la relazione testé svolta.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere, che è approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 12,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 958

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che esso reca numerose misure di semplificazione che proseguono nell'azione legislativa volta al progressivo alleggerimento della burocrazia e degli oneri amministrativi e informativi che gravano sui cittadini e le imprese, all'ammodernamento del Sistema Paese e al rilancio dell'economia, nonché a rendere maggiormente efficiente l'azione amministrativa e consentire ulteriori risparmi per i conti pubblici;

considerato che secondo i dati relativi al 2011, forniti dalla Banca Mondiale e ripresi dalla Commissione europea, l'Italia si colloca al terzo ultimo posto (prima di Romania e Bulgaria) nella graduatoria dell'efficienza della pubblica amministrazione, mentre, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, secondo dati della Commissione europea relativi al 2012, l'Italia è al quarto posto in quanto ai tempi necessari per avviare un'impresa, ma all'ultimo posto per quanto riguarda i relativi costi (2100 euro, contro una media europea di 340 euro);

considerato che nell'ambito delle procedure del Semestre europeo, il Consiglio UE ha deliberato, il 9 luglio 2013, una raccomandazione in cui invita l'Italia, tra l'altro, a: «dare tempestivamente attuazione alle riforme in atto [...]; potenziare l'efficienza della pubblica amministrazione e migliorare il coordinamento fra i livelli amministrativi; semplificare il quadro amministrativo e normativo per i cittadini e le imprese, abbreviare la durata dei procedimenti civili e ridurre l'alto livello di contenzioso civile, anche promuovendo il ricorso a procedure extragiudiziali di risoluzione delle controversie; potenziare il quadro giuridico relativo alla repressione della corruzione, anche rivedendo la disciplina dei termini di prescrizione; adottare misure strutturali per migliorare la gestione dei fondi UE nelle regioni del Mezzogiorno in vista del periodo di programmazione 2014-2020»;

valutata la compatibilità delle disposizioni normative contenute nel disegno di legge con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 26 settembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

indi del Vice Presidente
LAINATI

indi del Presidente
Roberto FICO

Interviene il direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'art. 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv.

Comunica altresì che dell'audizione odierna sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

Audizione del direttore generale della RAI, Luigi Gubitosi
(Svolgimento e rinvio)

Roberto FICO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Luigi GUBITOSI, *direttore generale della RAI*, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, sull'ordine dei lavori, il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (*PD*), i senatori Alberto AIROLA (*M5S*) e Salvatore MARGIOTTA (*PD*) e i deputati Giorgio LAINATI (*PdL*) e Gennaro MIGLIORE (*SEL*).

Roberto FICO, *presidente*, dopo aver risposto alle questioni poste dai colleghi, ringrazia il direttore Gubitosi e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10.30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 26 settembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente provvisorio

Ugo SPOSETTI

indi del Presidente provvisorio

Michele PELILLO

indi del Presidente eletto

Giacomo Antonio PORTAS

La seduta inizia alle ore 14,20.

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario

Ugo SPOSETTI, *presidente provvisorio*, fa presente che l'assenza di commissari appartenenti a gruppi di maggioranza lo induce a chiedere ai colleghi presenti di soprassedere all'elezione del presidente e dei componenti dell'ufficio di presidenza. Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,25, riprende alle ore 14,30.

Michele PELILLO, *presidente provvisorio*, avverte che la Commissione è convocata per l'elezione del presidente, del vicepresidente e del segretario. Invita il deputato Enrico Zanetti a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti:	6
Maggioranza assoluta dei voti:	4

Hanno ottenuto voti:

Portas	6
--------------	---

Risulta quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Giacomo Antonio Portas.

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, rivolge alla Commissione un breve indirizzo di saluto, esprimendo il ringraziamento per l'elezione avvenuta al primo scrutinio ed augurandosi di svolgere un lavoro proficuo con la partecipazione di tutti. Indice, quindi, la votazione per l'elezione del vicepresidente e del segretario.

(Segue la votazione).

Giacomo Antonio PORTAS, *presidente*, comunica che la Commissione non è in numero legale. Apprezze le circostanze, avverte che informerà i Presidenti delle Camere e che la Commissione sarà convocata in altra seduta per procedere all'elezione del vicepresidente e del segretario.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 26 settembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente provvisorio

Lello DI GIOIA

indi del Presidente eletto

Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,45.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Invita il senatore Sergio PUGLIA e la deputata Giulia GRILLO a svolgere le funzioni di segretari. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 11

Maggioranza assoluta dei voti: 6

Hanno ottenuto voti:

Di Gioia 8

Puglia 3

Risulta quindi eletto Presidente della Commissione il deputato Lello Di Gioia.

Lello DI GIOIA, *presidente*, rivolge alla Commissione un breve indirizzo di saluto, esprimendo il ringraziamento per l'elezione avvenuta al primo scrutinio ed augurandosi di svolgere un lavoro proficuo con la partecipazione di tutti.

Indice, quindi, la votazione per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari.

(Segue la votazione).

Lello DI GIOIA, *presidente*, comunica che la Commissione non è in numero legale. Apprezza le circostanze, avverte che informerà i Presidenti delle Camere e che la Commissione sarà convocata in altra seduta per procedere all'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedì 26 settembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente provvisorio
Federico FAUTTILLI

La seduta inizia alle ore 14,26.

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario

Federico FAUTTILLI, *Presidente*, ricorda che il Comitato è convocato per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da un Vicepresidente e da un Segretario.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretario provvisorio Lara Ricciatti, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Federico FAUTTILLI, *Presidente*, constata che il Comitato non è in numero legale. Apprezza le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione.

La seduta termina alle ore 14,32.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Giovedì 26 settembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente provvisorio
Franco PANIZZA

La seduta inizia alle ore 8,45.

ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario

Franco PANIZZA, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata per costituire l'Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari.

Dopo aver chiamato a svolgere le funzioni di Segretario provvisorio il deputato Silvia Giordano, indice la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Franco PANIZZA, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione.

La seduta termina alle ore 9.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Giovedì 26 settembre 2013

Plenaria
2^a Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio
MONCHIERO

La seduta inizia alle ore 14,25.

ELEZIONE DEL PRESIDENTE, DEI VICE PRESIDENTI E DEI SEGRETARI

In apertura di seduta il presidente provvisorio, onorevole MONCHIERO, avverte che l'elezione dell'Ufficio di presidenza avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento del Senato, in quanto applicato nella precedente legislatura in cui la Presidenza della Commissione competeva al Senato.

Invita l'onorevole Prataciera e l'onorevole Mara Mucci a svolgere le funzioni di segretari provvisori, in quanto componenti più giovani per età.

Il PRESIDENTE indice quindi la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, cioè 21 voti.

Il PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti: 24

Maggioranza assoluta dei componenti: 21

Hanno ottenuto voti:

Tabacci: 20

Fucksia: 1

Schede bianche: 3

Il PRESIDENTE avverte che, poiché nessuno ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei componenti della Commissione, occorre procedere, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento del Senato, a una seconda votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente nella quale è ugualmente richiesta la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione, cioè 21 voti.

Indice quindi la seconda votazione per l'elezione del Presidente.

Il PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

Hanno ottenuto voti:

Tabacci: 19

Fucksia: 1

Schede bianche: 4

Il PRESIDENTE comunica che nessun candidato ha conseguito, nella seconda votazione, la maggioranza prescritta dal Regolamento; avverte che la Commissione sarà convocata in altra seduta dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di giovedì 26 settembre 2013

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE:

Plenaria *Pag.* 75

**DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)**

Giovedì 26 settembre 2013

Plenaria

Presidenza del Presidente provvisorio
Domenico ROSSI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COSTITUZIONE DELLA DELEGAZIONE

Domenico ROSSI, *Presidente*, constata la mancanza del numero legale e, apprezzate le circostanze, avverte che i Presidenti delle Camere provvederanno alla nuova convocazione.

La seduta termina alle ore 14,20.

